



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 164 Del 31/08/2026

SERVIZIO MANUTENTIVO - PATRIMONIALE

OGGETTO: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL' ART.193 CO. 1 D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI PREVIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI. - CUP: b64g26000000007 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA LUX FIDELIS S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolar modo gli artt. 107-109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24.07.2025 con il quale si è preso atto del Decreto Sindacale interno n. 6 del 30.04.2025, avente per oggetto: "Conferimento incarico di posizione organizzativa dell'Area Amministrativa e finanziaria ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 34 del CCRL comparto unico enti locali del Friuli-Venezia Giulia";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08.07.2024 con la quale è stata conferita al Sindaco Zucchiatti Sergio, pro-tempore la Responsabilità dell'Area Tecnica attribuendogli tutti i compiti e le funzioni di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- ⇒ la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e la deliberazione di consiglio n. 39 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026 con la quale si procedeva ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (Peg finanziario) 2026-2028;
- ⇒ la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25.03.2026 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - 2026-2028";
- ⇒ la delibera di consiglio comunale n. 3 del 27.04.2026 avente per oggetto "Approvazione Rendiconto di gestione anno 2025";

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

DATO ATTO che il servizio di illuminazione votiva è qualificato quale servizio pubblico locale a rilevanza economica ed a domanda individuale (Consiglio di Stato, sez. V, n.2716 del 27.05.2014; sez. V, n. 5409 del 2012; sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 790; 15 aprile 2004, n. 2155; 15 aprile 2004, n. 2155);

DATO ATTO che il Comune, tra i vari modelli organizzativi, può liberamente decidere se gestire in economia detto servizio oppure se ricorrere al mercato individuando all'uopo un operatore economico (Consiglio di Stato, sez. V, n.2716 del 27.05.2014);

CONSIDERATO che gli impianti sono stati realizzati circa 50 anni fa e quindi ora necessitano di un intervento di riqualificazione funzionale ed energetica;

ATTESO che la soluzione organizzativa più confacente alle esigenze dell'Ente è quella della concessione del servizio ad un operatore economico che si impegni altresì anche alla realizzazione delle citate migliorie;

DATO ATTO che in data 11 Luglio 2025 prot n. 3542 è pervenuta al Comune di San Vito di Fagagna una proposta di partenariato pubblico privato da parte della società Lux Fidelis S.r.l. con sede in Premariacco (UD) Via Boldarin n.4, volta ad ottenere l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione energetica e funzionale degli impianti e opere complementari così come previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato;

VISTO il D.lgs. 31.3.2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21.6.2022, n. 78 recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici" (in GURI Serie Generale n. 77 del 31.3.2023-Suppl.Ord. n. 12);

VISTO, in particolare, l'art. 180, comma 1, del medesimo decreto, in base al quale le procedure di affidamento in partenariato pubblico privato che hanno ad oggetto sia lavori sia servizi, sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse;

VISTO, inoltre, l'art. 14, comma 1, lett. a) dello stesso D.lgs. n. 36/2023 in base al quale la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni ammonta ad € 5.538.000,00;

DATO ATTO che, come da parere ANAC del 03.04.2008, l'attività di illuminazione votiva nel caso di realizzazione di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento di impianti esistenti, stante il carattere di accessorietà degli stessi rispetto al servizio di illuminazione è inquadrabile nell'ambito della concessione di servizi;

DATO ATTO che la normativa applicabile è perciò quella relativa alla concessione di servizi sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi tramite procedura ad evidenza pubblica, a seguito di proposta presentata ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 dd. 18.11.2025 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dichiarazione di pubblico interesse e nomina del soggetto promotore dell'iniziativa di cui all'oggetto;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023 il valore della concessione viene stimato in € 377.472,00 IVA ESCLUSA, pari al totale dei ricavi previsti per la gestione del servizio in 26 anni di concessione e indicato nella tabella 5.1 del Piano Economico Finanziario (Allegato n. 3), mentre il valore dell'investimento derivante dai lavori di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti di illuminazione votiva e delle opere complementari, così come previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, è pari a € 75.019,53 IVA ESCLUSA;

DATO ATTO che il valore della concessione a base di gara è pari a € 377.472,00;

DATO ATTO che il valore della concessione di che trattasi, di importo pari a € 377.472,00 è stato inserito nel "Programma Triennale degli Acquisti di Beni e servizi" adottato con Delibera di Consiglio n. 87 del 18 Novembre 2025

CONSIDERATO che il comune di San Vito di Fagagna non è in possesso di adeguata qualificazione ANAC per lo svolgimento della procedura di cui trattasi;

VISTO che l'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO che il Comune ha valutato di rivolgersi a una CUC strutturata per lo svolgimento della procedura di cui trattasi;

PREMESSO che, con nota prot. n. 4910 del 30 Settembre 2025 il Comune di San Vito di Fagagna ha chiesto alla Comunità di Montagna della Carnia di potersi avvalere di tale struttura, mediante sottoscrizione di un accordo ex art. 15 della L. 241/90 che stabilisca l'importo dovuto per il servizio e gli obblighi reciproci per l'espletamento della procedura di cui trattasi;

PRESO ATTO che, con nota pervenuta al protocollo comunale n. 6031 del 01 Dicembre 2025 la Comunità di Montagna della Carnia ha trasmesso copia della deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità di Montagna della Carnia n.161 del 27 Novembre 2025 (esecutiva) mediante la quale è stato disposto di accogliere la richiesta del Comune di San Vito di Fagagna dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che disciplina le attività tra le amministrazioni;

VISTO l'accordo ex art. 15 L 241/1990 registrato al n. 474 del 15/12/2025 tra il comune di San Vito di Fagagna e la Comunità di Montagna della Carnia;

RITENUTO, quindi, di dare mandato alla Comunità di Montagna della Carnia di gestire integralmente la procedura di gara per l'affidamento della concessione in oggetto, ivi inclusa l'aggiudicazione e i relativi controlli;

RICHIAMATA la determinazione n. 601 del 15/06/2026 con cui si è stabilito:

- di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, attraverso lo strumento della finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione, per anni 26, del "SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI PREVIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED
- ENERGETICA DEGLI IMPIANTI." - CUP: B64G26000000007 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare mandato alla Comunità di Montagna della Carnia di gestire integralmente la procedura di gara per l'affidamento della concessione indicata in oggetto, compresa la nomina della Commissione giudicatrice e le successive fasi, ivi inclusa l'aggiudicazione e i relativi controlli, come da accordo ex art. 15 L 241/1990 registrato al n. 474 del 15/12/2025;

PRESO ATTO della Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa della Comunità di Montagna della Carnia n. 800 del 03/08/2026 con la quale si aggiudicava ai sensi dell'art. 17 co. 5, del D.lgs. n. 36/2023 l'affidamento in oggetto in favore di LUX FIDELIS S.r.l. con sede in Premariacco (UD), via Boldarin n. 4, CF/P.IVA 01786950301;

PRESO ATTO che il costo dell'investimento per i lavori di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti e delle opere complementari inviato dall'aggiudicatario in fase di gara ammonta ad **€uro 75.019,53 IVA esclusa**, come indicato nel Piano Economico Finanziario (Allegato N. 3) facente parte dei documenti di gara;

DATO ATTO che detto costo è integralmente a carico del concessionario;

CONSIDERATO che una volta ultimati i lavori di cui sopra, saranno acquisite al patrimonio comunale tutte le opere realizzate da parte del concessionario LUX FIDELIS S.r.l.;

DATO ATTO che la gestione operativa, per l'intera durata del rapporto di concessione, rientra nella tipologia di partenariato pubblico-privato di tipo "off-balance" in quanto il rischio di gestione e di domanda ricade integralmente sul concessionario, senza incidere sul bilancio comunale;

PRESO ATTO altresì dell'esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti di LUX FIDELIS S.r.l. con sede in Premariacco (UD), Via Boldarin n. 4, CF/P.IVA 01786950301;

DATO ATTO che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente la CUC della Comunità di Montagna della Carnia ha acquisito da ANAC il CIG BC166A8E11;
- il Comune di San Vito di Fagagna ha provveduto alla presa in carico del CIG BC166A8E11 ai fini dell'esecuzione del contratto;

RITENUTO con il presente atto di recepire l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico LUX FIDELIS S.r.l. con sede in Premariacco (UD), via Boldarin n. 4, CF/P.IVA 01786950301;

CONSIDERATO che il valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. 36/2023 e che per il presente contratto, ai sensi del comma 2 del citato art. 55, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il Concessionario verserà al Comune un canone annuo pari al 15,75% dei canoni di abbonamento, al netto dell'IVA, versati dagli utenti del servizio di illuminazione votiva, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria è tenuta all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e a comunicare il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, pena la risoluzione del contratto;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, per un periodo di 26 anni;
- oggetto del contratto è l'affidamento in concessione della durata di 26 anni mediante project financing ai sensi dell'art.193 co. 1 D.Lgs. 36/2023 del servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel progetto e nella documentazione della procedura di gara; inoltre, in caso di disservizi verificatisi nella gestione del servizio ed accertati dall'Amministrazione, si procederà senza indugio alla rescissione del contratto;
- l'importo complessivo della concessione post aggiudicazione viene stimato in € 377.472,00 IVA esclusa ;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura aperta, art. 71 del D.lgs. 36/2023, attraverso lo strumento della finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

VISTO inoltre l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 in relazione all'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto:

- ⇒ per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il sottoscritto Zucchiatti Sergio Responsabile dell'area tecnica del Comune di San Vito di Fagagna;
- ⇒ per la fase di affidamento è il Sig. Orlando Gonano della Comunità di Montagna della Carnia nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice, fra i propri dipendenti con un livello di inquadramento giuridico adeguato alla struttura e con le competenze professionali idonee in relazione ai compiti per cui è incaricato;

PRESO ATTO che:

- la stazione appaltante ha richiesto le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, relativo al solo investimento (stimato in € 75.019,53) secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (stimato in € 10.934,00) e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023, per la concessione in esame non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di attività strettamente collegate per le quali è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per la specifica tipologia dell'affidamento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa della Comunità di Montagna della Carnia n. 800 del 03/08/2026 con la quale si aggiudicava ai sensi dell'art. 17 co. 5, del D.lgs. n. 36/2023 l'affidamento in oggetto in favore di LUX FIDELIS S.r.l. con sede in Premariacco (UD), via Boldarin n. 4, CF/P.IVA 01786950301;
3. di dare atto che il costo dell'investimento per i lavori di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti e delle opere complementari inviato dall'aggiudicatario LUX FIDELIS S.r.l. in fase di gara ammonta ad € 75.019,53 IVA esclusa, come indicato nel Piano Economico Finanziario (Allegato N. 3) facente parte dei documenti di gara;
4. di dare atto che il costo dell'investimento è integralmente a carico del concessionario;
5. di dare atto che una volta ultimati i lavori di cui sopra, saranno acquisite al patrimonio comunale tutte le opere realizzate da parte del concessionario LUX FIDELIS S.r.l.;
6. di attestare che la gestione operativa, per l'intera durata del rapporto di concessione, rientra nella tipologia di partenariato pubblico-privato di tipo "off-balance" in quanto il rischio di gestione e di domanda ricade integralmente sul concessionario, senza incidere sul bilancio comunale;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. 36/2023 e che per il presente contratto, ai sensi del comma 2 del citato art. 55, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che l'impresa aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, relativo al solo investimento (stimato in € 75.019,53) secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (stimato in € 10.934,00) e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
9. di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il sottoscritto Zucchiatti Sergio Responsabile dell'area tecnica del Comune di San Vito di Fagagna;
10. di precisare che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL:
 - Il fine che si intende perseguire è quello di affidare in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, **per un periodo di 26 anni**;
 - l'oggetto del contratto è la concessione della durata di 26 anni mediante project financing ai sensi dell'art.193 co. 1 D.Lgs. 36/2023 del servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali (**San Vito di Fagagna e Ruscletto**) previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti;

- la forma del contratto sarà in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
 - importo del contratto: Euro 377.472,00 IVA 00 oltre IVA di legge al 22% pari a Euro 83.043,84 per un importo totale di Euro 460.515,84;
 - contraente: LUX FIDELIS S.r.l. con sede in Premariacco (UD), via Boldarin n. 4, CF/P.IVA 01786950301;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella documentazione allegata al bando di gara e nella presente determinazione; inoltre in caso di disservizi verificatisi nella gestione del servizio ed accertati dall'Amministrazione, si procederà senza indugio alla rescissione del contratto;
 - il criterio di selezione è stato quello della procedura aperta, art. 71 del D.lgs. 36/2023, attraverso lo strumento della finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 36/2023;
 - il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
11. di dare atto che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è B64G26000000007
 12. di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: BC166A8E11;
 13. di attestare che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 33/2013;
 14. di dichiarare, con la sottoscrizione del presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
 15. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dalla vigente normativa;
 16. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi, sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174;
 17. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
 18. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

Il Responsabile
rag. Sergio Zucchiatti
*F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.*